

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1199

PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa del deputato **MARANTELLI**

Norme concernenti l’installazione di dispositivi di videosorveglianza presso gli impianti di distribuzione dei carburanti

Presentata il 13 giugno 2013

ONOREVOLI COLLEGHI! — Secondo stime effettuate dalle organizzazioni di categoria dei benzinai, tutti i gestori di impianti di distribuzione dei carburanti in Italia (oltre 24.000 operatori) subiscono o hanno subito, nella loro quasi totalità, nel corso della loro attività, episodi di violenza più o meno gravi con furti, rapine ed estorsioni. Sulla base delle denunce rilevate dalla categoria, si calcolano, annualmente, oltre 2.000 episodi malavitosi sugli impianti stradali di distribuzione dei carburanti, con un bottino stimato di circa 10 milioni di euro. Tale situazione, seppure in forme e con dimensioni diverse, si registra anche per altre attività commerciali, quali, ad esempio, tabaccai, ricevitorie del lotto, esercizi di vendita in genere, le quali, quotidianamente, proprio in ragione della tipologia di attività esercitata, si trovano a gestire operazioni economiche di rilievo,

caratterizzate da flussi continui e cospicui di denaro.

A livello nazionale nel corso degli ultimi anni, per contrastare il crescente problema degli assalti malavitosi e più in generale della sicurezza delle attività economiche, dei datori di lavoro e dei relativi dipendenti, si è provveduto all’installazione di dispositivi di videosorveglianza con costi a carico, di volta in volta, delle stesse aziende o delle amministrazioni locali o delle amministrazioni regionali competenti per territorio, ricorrendo alla formulazione di bandi pubblici improntati prevalentemente a forme di collaborazione economica o di finanziamento parziale delle installazioni o delle attivazioni dei dispositivi.

A seguito della modifica del titolo V della parte seconda della Costituzione, la competenza normativa e regolamentare in

materia di attività commerciali e in particolare di dispositivi di distribuzione dei carburanti è stata demandata alle regioni.

In alcune regioni la disciplina regionale prevede che solo gli impianti di distribuzione dei carburanti di nuova autorizzazione debbano necessariamente disporre, tra le tante dotazioni strutturali e funzionali, di un dispositivo di videosorveglianza a circuito chiuso, da attivare anche al di fuori dell'orario di servizio assistito e di un sistema di allarme collegato automaticamente con la centrale delle Forze dell'ordine. In altri casi, nel promuovere l'adeguamento qualitativo degli impianti di distribuzione dei carburanti, sono state previste dalle regioni forme di incentivazione e di agevolazione, con particolare riguardo anche ai dispositivi di sicurezza per l'utenza e per il gestore, limitatamente ai casi di servizio notturno.

In linea generale, pur essendo da anni in corso un processo di razionalizzazione e di ammodernamento della rete dei distributori dei carburanti, improntato al rilascio di autorizzazioni per nuovi impianti preferibilmente a seguito di concentrazione o di trasferimento di impianti esistenti da bacini cosiddetti « eccedentari » a bacini « deficitari », è altrettanto vero che tale processo è stato lento e che molti sono ancora i distributori inadeguati sotto il profilo della sicurezza e della sorveglianza, sia per l'assenza di adeguate incentivazioni da parte dei governi regionali e nazionale, sia per la scarsa partecipazione economica da parte delle com-

pagnie petrolifere o delle società proprietarie degli impianti.

Se si considera il livello non indifferente dei proventi che le compagnie petrolifere detentrici di quote significative del mercato nazionale della distribuzione dei carburanti, ma anche lo Stato, capitalizzano quotidianamente grazie a queste attività, si considera utile rendere obbligatoria l'adozione delle citate dotazioni di sicurezza, sia nella fase di rilascio delle autorizzazioni all'esercizio che per gli esercizi esistenti.

La presente proposta di legge intende quindi rendere obbligatoria in tutto il territorio nazionale l'installazione di dispositivi di videosorveglianza presso le stazioni di servizio e distribuzione dei carburanti a tutela della sicurezza e dell'incolumità dei gestori, dei dipendenti e degli utenti, pena il diniego dell'autorizzazione amministrativa all'esercizio, ovvero della revoca della stessa in caso di dispositivo esistente, ma non funzionalmente adeguato, stabilendo che tale adeguamento avvenga entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge.

I costi di adeguamento sono imputati ai proprietari dei predetti impianti, prevedendo tuttavia la concessione di un credito d'imposta del 100 per cento del costo sostenuto, fino a un importo massimo di 3.000 euro per impianto, per i gestori proprietari dell'impianto o per i gestori di impianti che si riforniscono da più compagnie petrolifere o grossisti.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Ai fini della tutela della sicurezza e dell'incolumità dei gestori, dei dipendenti e degli utenti, i soggetti proprietari di impianti di servizio e distribuzione dei carburanti, operanti in base ad autorizzazione amministrativa nel territorio nazionale, sono tenuti a installare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dispositivi di videosorveglianza, pena il diniego dell'autorizzazione amministrativa all'esercizio, ovvero la revoca della stessa in caso di dispositivo esistente, ma non funzionalmente adeguato.

2. Ai gestori proprietari degli impianti di cui al comma 1 e ai gestori che si riforniscono da più compagnie petrolifere o grossisti, per ciascuno dei periodi d'imposta 2014 e 2015, è concesso un credito d'imposta per le spese sostenute per l'acquisizione e l'installazione di dispositivi di videosorveglianza, al fine di prevenire il compimento di atti illeciti ai loro danni.

3. Il credito d'imposta di cui al comma 2, determinato nella misura del 100 per cento del costo sostenuto per i beni e per i servizi indicati al medesimo comma e, comunque, fino a un importo massimo di 3.000 euro per ciascun dispositivo, in riferimento a ciascun periodo d'imposta, deve essere indicato, a pena di decadenza, nella relativa dichiarazione dei redditi. Esso può essere fatto valere in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, e non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, né del valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente

della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

4. La fruizione del credito d'imposta di cui al comma 2 spetta nel limite di spesa complessivo di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015, secondo l'ordine cronologico di invio delle relative richieste.

5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono fissate le modalità di attuazione dei commi da 2 a 4.

6. L'agevolazione di cui ai commi da 2 a 4, fermo restando il limite di cui al comma 3, può essere fruita esclusivamente nel rispetto dell'applicazione della regola *de minimis* di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006.

7. All'onere derivante dall'attuazione del comma 4 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

8. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

